

IL DECRETO-LEGGE N. 9 DEL 2022: PESTE SUINA AFRICANA

*Il decreto-legge n. 9 del 2022, approvato dal Senato, reca un complesso **di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)**, una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.*

*La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle **popolazioni di cinghiali** nei territori delle **regioni Piemonte e Liguria**, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022.*

*Il provvedimento è fortemente atteso non soltanto da questi territori interessati dai rinvenimenti di animali contagiati dalla peste suina africana, ma da tutti i territori italiani, per i **rischi** che sono connessi a questo virus e al fatto che possa facilmente allargarsi e **contaminare anche aree produttive e allevamenti suinicoli**.*

*Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che le **malattie infettive** non devono essere sottovalutate; pertanto, si deve assolutamente scongiurare che questa malattia si trasferisca dal cinghiale, ovvero dal maiale selvatico, al suino domestico. Tutti gli **allevamenti del nostro Paese potrebbero essere a rischio** e si porterebbe **al collasso un'intera filiera**, che rappresenta una straordinaria parte del più generale settore agricolo del nostro Paese. È sufficiente rammentare che solo le produzioni suinicole in Piemonte contano oltre 3.500 aziende, con 1 milione 300 mila capi sugli 8 milioni prodotti nel nostro Paese, mentre in Italia si contano circa 25 mila aziende che lavorano nel settore produttivo dell'allevamento e oltre 3.500 nel settore della trasformazione.*

*Il **Gruppo parlamentare del Partito Democratico** – come ha sottolineato [Vito De Filippo nel suo intervento in Aula](#) – **condivide e sostiene l'iniziativa assunta dal Governo** per affrontare questa emergenza, giudicando molto positiva la possibilità riconosciuta al Commissario straordinario di chiedere allo Stato di intervenire in via sostitutiva nel caso le Regioni risultino inadempienti; allo stesso tempo, però, ha sottolineato la **necessità di una iniziativa governativa** altrettanto urgente per **affrontare l'eccessiva presenza di cinghiali selvatici** nei nostri territori, di milioni di capi che provocano danni all'agricoltura e una incidentalità stradale assolutamente rilevante, con il rischio concreto che possano produrre ulteriori infezioni.*

*In conclusione – ha affermato [in dichiarazione di voto Andrea Frailis \(PD\)](#) – questo decreto-legge che oggi convertiamo “**rappresenta solo un primo passo nella direzione di preservare una parte importante del nostro patrimonio suinicolo dalle insidie della peste**, ma è in modo inequivocabile un passo importante **nella giusta direzione**”.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” [AC 3547](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali.

MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Al fine di **prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA)** sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano il **Piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali**. Il piano include la **ricognizione** della consistenza della specie **cinghiale** all’interno del territorio di competenza, l’indicazione e le modalità di attuazione dei **metodi ecologici**, nonché l’indicazione delle **aree di intervento** diretto, delle **modalità**, dei **tempi** e degli **obiettivi annuali** del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA (articolo 1, comma 1)

I piani sono adottati in conformità ai **regolamenti dell’Unione europea, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina**, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute e al **“Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici”** del Ministero della salute, del 21 aprile 2021, nonché alle **indicazioni** dell’Istituto superiore per la protezione ambientale (**ISPRA**) del 25 gennaio 2022 pubblicate nel [sito internet](#) del medesimo Istituto (comma 2).

Ai fini della gestione, i **Piani regionali** sono adottati in **conformità** al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla **“Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”** (comma 3). Le Regioni che già dispongono di **un piano ritenuto in linea** con le disposizioni del decreto stesso lo inviano per una **valutazione** all’ISPRA e al **Centro di riferimento nazionale per la peste suina** e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni (comma 3-bis).

I **Piani regionali** sono adottati dalla Regione o dalla Provincia autonoma **previo parere** dell’ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. In considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a **ridurre i rischi sanitari e l’impatto economico** che l’epidemia può arrecare all’intero settore suinicolo italiano, **i Piani non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale**; resta fermo il **rispetto della normativa dell’Unione europea** in materia di valutazione ambientale (comma 4)

Il decreto poi prevede una serie di disposizioni relative alle **modalità attuative dei piani**. La **vigilanza** sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri** nonché dall’azienda sanitaria locale (**ASL**) competente per territorio (comma 5). **È vietato il**

prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, **nelle aree di circolazione attiva del virus**. (comma 5-*bis*).

Gli **animali abbattuti** durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono **sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario** secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia. I **cinghiali coinvolti in incidenti stradali** devono essere **abbattuti**. Per i **cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni** del normale comportamento e per quelli **morti per cause naturali o per incidenti stradali**, le Regioni e le Province autonome attivano un sistema che garantisca gli **opportuni approfondimenti diagnostici** da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I **dati** raccolti nell'ambito delle **attività ispettive**, i **dati epidemiologici** nonché quelli derivanti dalle **attività di analisi** effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella spp*, confluiscono nei **sistemi informativi del Ministero della salute** (comma 6).

Un **decreto del Ministro della salute**, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, fisserà la definizione dei **parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli**. Si consente, inoltre, che le **recinzioni** necessarie ad assicurare il **confinamento dei suini allevati** nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in **deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi** (comma 7).

COMMISSARIO STRAORDINARIO PSA

Prevista la nomina di un **Commissario straordinario** con compiti di **coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure** poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. La nomina ha luogo con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie (articolo 2, comma 1).

I **compiti del Commissario** straordinario sono i seguenti: **coordina i servizi veterinari** delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, **le strutture sanitarie pubbliche**, **le strutture amministrative** e tecniche regionali nonché gli **enti territorialmente competenti**; verifica la **regolarità dell'abbattimento** e della **distruzione degli animali infetti** e dello **smaltimento delle carcasse di suini** nonché le **procedure di disinfezione** svolte sotto il controllo della ASL competente (comma 2).

Le Regioni e le Province autonome, unitamente agli interventi urgenti previsti dal decreto (di cui all'articolo 1), hanno il compito di attuare, nella zona infetta, le **ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario**, inclusa la **messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili**, idonee al **contenimento dei cinghiali selvatici**. A tale fine viene autorizzata una spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2022** (comma 2-*bis*, la copertura è disposta dal comma 2-*quinquies*).

L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del **progetto di intervento** e del relativo quadro di spesa vale quale **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (comma 2-*ter*).

Sono previste **deroghe alle disposizioni** dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici per le recinzioni e le strutture temporanee amovibili. Qualora le recinzioni e strutture temporanee debbano essere **installate su terreni di proprietà privata**, il Commissario straordinario **autorizza**, con provvedimento motivato, **l'occupazione d'urgenza** e, in deroga al DPR 8 giugno 2001, n. 327, adotta il **provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico**, predeterminandone la durata e il **relativo indennizzo**, e lo comunica all'interessato (comma 2-*quater*).

In caso di mancata adozione nel termine previsto dei Piani regionali, il **Consiglio dei ministri**, sentita la Regione o la Provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, **ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva** (comma 3).

Il Commissario straordinario si avvale del **supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali**, istituito presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica (comma 4). Sono poi elencate dal decreto-legge le amministrazioni, gli enti, gli uffici e gli organi di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti assegnatigli. In particolare la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari (comma 5).

Il Commissario straordinario, nell'ambito delle sue funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può **adottare** con atto motivato **provvedimenti contingibili e urgenti**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite (comma 6).

Il Commissario straordinario **opera per un periodo di 12 mesi**, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi. **Del conferimento o del rinnovo** dell'incarico è data immediata **comunicazione alle Camere** e notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (comma 7). È sancita la **gratuità** e la **compatibilità con altri incarichi pubblici** dell'incarico di Commissario straordinario (comma 8).

Sull'attività del Commissario straordinario il **Presidente del Consiglio dei ministri** ovvero un Ministro da lui delegato **referisce periodicamente alle Camere** (comma 9).

La Regione Sardegna è esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento. In tale regione è stato **già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA**, percorso che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, *"a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus"* (comma 10).

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE SANZIONI

Previsto un **obbligo di segnalazione** nel caso di rinvenimento di **cinghiali feriti o deceduti** al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una **sanzione amministrativa** pecuniaria pari a **500 euro**, salvo che il fatto costituisca reato (articolo 3).

DISPOSIZIONI VARIE

I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le **clausole di salvaguardia**, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le **disposizioni finanziarie**.